



COMUNE DI ATENA LUCANA

(Provincia di Salerno)

Viale Kennedy, 2
84030 Atena Lucana (SA)

Tel. 097576001 – Fax 0975 76022 – Web:www.comune.atenalucana.sa.it - Pec: prot.atena@asmepec.it - C/F:83002560650

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 27 dicembre 2018

<p>Delibera n. 26 del 27/12/ 2018</p>	<p>Oggetto: Ricognizione/Razionalizzazione annuale società partecipate. Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. – ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2017 - individuazione partecipazione da alienare o valorizzare</p>
--	--

L'anno **Duemiladiciotto** il giorno **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore **19.11** nella sede comunale, in seguito a regolare convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti Signori componenti:

	Cognome e nome	Carica	Presente	Assente
1	VERTUCCI Luigi	Sindaco / Presidente	[X]	[]
2	MELILLO Michele	Consigliere	[X]	[]
3	SICILIANO Michelina	Consigliere	[X]	[]
4	MANZOLILLO Francesco	Consigliere	[X]	[]
5	CANCRO Carmine	Consigliere	[X]	[]
6	CAMEROTA Maurizio	Consigliere	[X]	[]
7	BRUNO Vincenzo	Consigliere	[X]	[]
8	DI SANTI Francesco	Consigliere	[X]	[]
9	IUZZOLINO Pasquale	Consigliere	[]	[X]
10	ANNUNZIATA Sergio	Consigliere	[]	[X]
11	BELLOMO Francesco	Consigliere	[X]	[]
Totale			9	2

Partecipa alla seduta il Segretario comunale, *Dott.ssa Paola DELLO IACONO*.

Il Sindaco, in qualità di *Presidente*, dopo aver constatato e fatto constatare la presenza del numero legale occorrente per la valida costituzione del consesso, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Il Presidente dà atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati preventivamente acquisiti i seguenti pareri ai sensi di quanto disposto dagli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL):

Tipo parere	Favorevole / Non favorevole	Firma del funzionario responsabile
Regolarità tecnica	FAVOREVOLE	<i>Il Responsabile Servizio finanziario F.TO Dott. Daniele PADOVANI</i>
Regolarità contabile	FAVOREVOLE	<i>Il Responsabile Servizio finanziario F.TO Dott. Daniele PADOVANI</i>

OGGETTO: Ricognizione/Razionalizzazione annuale società partecipate. Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. - ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2017 - individuazione partecipazione da alienare o valorizzare

Il Responsabile Area Amministrativa e AA.GG.

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 241 /1990 e ss.mm.ii;
- l'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 (di seguito riportato con l'acronimo "TUEL") e ss.mm.ii che attribuisce, tra l'altro, all'organo consiliare:
 - a) le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali ;
 - b) l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

PREMESSO che:

- l'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito indicato con l'acronimo "TUSP")* come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 numero 100, prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente, con proprio provvedimento, *"un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette"*;
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSP (art. 20, comma 2) che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2, impone la dismissione:
 - ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
 - ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
 - ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- il T.U.S.P. prevede anche la chiusura delle società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro, in particolare:
 - ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;

- ✓ il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

CONSIDERATO che i provvedimenti ricognitori di cui sopra – adempimenti obbligatori anche nel caso in cui il comune non possieda partecipazioni - sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e resi disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra, devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo (2017-2021) (*art. 26, comma 12 quater, del TUSP*);

- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

POSTO pertanto che è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TUSP o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TUSP medesimo;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, T.U.S.P, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- **ovvero**, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, comma 3, T.U.S.P.);

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite

procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, del menzionato TUSP, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Premesso, altresì, che l'articolo 24 del TUSP nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;

Dato atto che per effetto dell'art. 24 del TUSP., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 25.09.2017 ;

Vista la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

Rilevato che la Corte dei conti prescrive: " *il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.*"

Ribadito inoltre che la Corte dei conti dispone: "... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un

raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione."

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

ATTESA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

EVIDENZIATO, pertanto:

- **Che** dopo la revisione del 2017, il comune di risulta titolare delle seguenti partecipazioni:

1) CONSAC INFRASTRUTTURE SpA – Sede: Via Grimmita - Castelnuovo Cilento (SA) – C/F e P.IVA 04162680658, in cui il Comune detiene n. 84 azioni corrispondenti ad <u>Eur. 8.400,00</u> pari all' 1,87% del capitale sociale;
2) ASMENET Campania s.c. a r.l. con sede in Napoli (NA) – C/F: 05166621218 , in cui il Comune detiene attualmente una partecipazione pari allo 0,11% del capitale sociale per un totale di Eur. 234,00;
3) GAL Vallo di Diano – La Città del IV Paesaggio Scarl – C/F e P.IVA 0484790652 – Sede legale: Viale Certosa, Padula (SA) – in cui il Comune detiene una quota dello 0,325% del capitale sociale (€ 154.000,00) pari al per un totale di Eur. 500,00 (v. Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 05.08.2016)- Patrimonio netto al 31.12.2017 € 104.385,00;
4) CONSAC Gestioni Idriche SpA – Sede: Via O. Valiante - Vallo della Lucania (SA) -, in cui il Comune detiene una quota pari all' 1,859% del capitale sociale/fondo di dotazione per un totale di <u>Eur. 276.363,56</u> ;
5) AUTORITÀ DI AMBITO SELE - Consorzio per il Servizio Idrico Integrato - Sede: Viale G. Verdi, 23/L – Salerno (SA) – C/F e P.IVA: 03493760650 -, in cui il Comune detiene una quota pari allo 0,2648% del capitale sociale/fondo di dotazione per un totale di <u>Eur. 497,53</u> ; <u>N.B.</u> : oggi Ente Idrico Campano con sede legale in Napoli alla Via S. Lucia, 81 (C/F: 08787891210)
6) CONSORZIO CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE – Bacino SA3 / Ecometa –Sede Loc. Camerino - San Rufo (SA) - C/F e P.IVA: 00317680650 -, in cui il Comune detiene una quota pari al 3,70% del capitale sociale/fondo di dotazione per un totale di <u>Eur. 42.486,73</u> ;
7) Consorzio ASMEZ con sede in Napoli (NA) C/F: 06781060634, in cui il Comune detiene una quota pari al 0,070% del capitale sociale/fondo di dotazione per un totale di <u>Eur. 537,76</u> ;

- Che di tali partecipazioni solo quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) sono assoggettate alla disciplina del D.Lgs. n. 175/2016 (art. 2, comma 1 lett. l) e ss. mm. e ii., mentre le altre tre, trattandosi di Consorzi non costituiti in forma di società, vengono indicate a solo scopo conoscitivo e per completezza di informazione.

DATO ATTO:

- che dette partecipazioni non comportano per il Comune situazioni di controllo o di controllo analogo o di controllo analogo congiunto sulle società partecipate;
- che dette partecipazioni riguardano rapporti in società che gestiscono servizi rientranti nell'alveo delle attività istituzionali del Comune ;
- che, pertanto, non occorre procedere alla adozione di alcun piano di razionalizzazione ex art. 20 TUSP e che, quindi, la presente proposta non comporta riflessi economici, finanziari o patrimoniali per l'ente tali da imporre una modifica delle previsioni di bilancio e dei suoi equilibri. Non ricorrono, in buona sostanza, i presupposti per l'adozione di *“un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”* (ex art. 20, comma 1, del TUSP);

SOTTOLINEATO che l'approvazione del presente atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art. 10, T.U.S.P;

TENUTO CONTO che il parere dell'Organo di revisione è obbligatorio se gli effetti dell'atto di ricognizione portano a una modifica delle previsioni di bilancio dell'ente e dei suoi equilibri e, pertanto, la decisione di confermare le partecipazioni in essere non richiede il parere obbligatorio nè le decisioni di razionalizzazione, alienazione, messa in liquidazione, fusione e soppressione indicate nell'articolo 20, comma 1 del D. Lgs. n. 175/2016, a meno che non vanno a modificare le modalità di gestione dei servizi;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di riportare ed approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa che precede quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di **approvare** la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 175/ 2016 (TUSP) come modificato dal D.Lgs. n. 100 /2017 e analiticamente dettagliata in premessa;
3. Di **prendere atto** che la ricognizione effettuata non comporta l'adozione di un piano di razionalizzazione per i motivi in premessa indicati ;
4. Di **precisare** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
5. Di **trasmettere** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune ;
6. Di **inoltrare** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione per le comunicazioni previste, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP, con le modalità di cui all'art. 17, del D.L. n. 90/2014, e ss.mm.ii., e in esecuzione del D.M. 25 gennaio 2015 e ss. mm. ii;
7. Di **inviare** copia della presente documentazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P, individuata nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo, con le modalità e i termini da essa stabiliti;

8. Di **incaricare** i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
9. Di **dichiarare** la delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

Atena L., 10.12.2018

Il Responsabile della P.O.
Area Amministrativa e AA.GG.
(F.TO Dott. Daniele Padovani)

Il Sindaco/Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'odg. Illustra l'argomento istruito dal Responsabile dell'Area competente per materia, dott. Daniele Padovani. Dopo aver fatto un excursus normativo illustra la situazione al 31/12/2017 del comune con riguardo alle società partecipate. Specifica che nella ricognizione delle società partecipate sono stati indicati anche i consorzi non costituiti sotto forma di società ai soli fini conoscitivi e che non è necessario effettuare alcuna razionalizzazione e che le partecipazioni non importano, ad oggi, riflessi modificativi degli equilibri economico finanziari. Il Sindaco, poi, continua dicendo che le società hanno ad oggetto, esclusivamente, la prestazione di servizi indispensabili dell'ente. Si sofferma, poi, sui contenziosi tra il comune e il Consorzio Centro Sportivo Meridionale – Bacino SA3/Ecometa e dice che, premesso che tale partecipazione non rileva ai fini normativi perché tale consorzio non è costituito in forma societaria, è intenzione dell'amministrazione dismettere tale partecipazione previa cessazione della materia del contendere mediante transazione in corso di definizione e che sarà una volta definita resa nota con i mezzi adeguati istituzionali.

Il Sindaco espone la proposta relativa all'argomento e al termine della relazione dichiara aperta la discussione.

Non essendoci interventi il sindaco dichiara aperta la votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Preso atto della proposta del Responsabile dell'Area Amministrativa e AA.GG. dott. Daniele Padovani;

Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta;

Visti lo Statuto ed il vigente regolamento di contabilità dell'ente;

All'Unanimità, con voti espressi nelle forme e nei modi di legge

DELIBERA

Per tutto quanto premesso e considerato,

Di approvare integralmente la su riportata proposta

INOLTRE,

All'Unanimità, con voti espressi nelle forme e nei modi di legge, stante l'urgenza,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

Il presente verbale, dopo essere stato letto e confermato, viene così sottoscritto :

IL PRESIDENTE
F.TO Dott. Luigi VERTUCCI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.ssa Paola DELLO IACONO

*****ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE*****

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 14/01/2019

Atena Lucana, 14/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.ssa Paola Dello Iacono

*****ESECUTIVITA'*****

() La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di pubblicazione.

(X) La presente deliberazione è divenuta efficace alla data dell'approvazione per l'immediata eseguibilità (27.12.2018).

Atena Lucana , 14/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.ssa Paola Dello Iacono

E' copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Paola Dello Iacono